Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 20 marzo 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1975. — **Angelo Randazzo, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 gennaio 1975. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate il 7 febbraio 1975. — **Navalcavi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1974. — **Società metallurgica italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 marzo 1975. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1975. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 3 marzo 1975. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Sorteggio di obbligazioni « 7% 1971 ». — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Sorteggio di obbligazioni « 5,50% 1962 ». — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1975. — **Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1975. — **Banco di Napoli - Sezione di credito industriale, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 27 gennaio 1975. — **Allievi spedizioni e trasporti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 marzo 1975. — **Banco di Sardegna - Sezione autonoma credito fondiario, in Sassari:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 14 febbraio 1975.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 18 marzo 1975, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da quattordici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi l'abrogazione dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che dispone " L'esecuzione del trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma fra la S. Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 " limitatamente al contenuto degli articoli 1, 10, 17 e 23 dell'allegato trattato e all'intero contenuto dell'allegato Concordato? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18 presso il Partito radicale.

(2425)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. **877**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 55 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di « Paleografia e diplomatica ».

Art. 56 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Storia della filosofia medioevale;
Filosofia delle religioni.

Art. 66 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di magistero è aggiunto l'istituto policattedra di storia antica.

L'art. 77, relativo alla scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione, è modificato nel senso che il terzo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

Il numero massimo dei posti disponibili per ogni anno di corso è stabilito nella misura di 50. L'iscrizione alla scuola è subordinata al superamento di un esame di ammissione che sarà sostenuto con una commissione formata da tre docenti della scuola designati dal direttore.

L'art. 80, è modificato nel senso che dopo la lettera *G*) è aggiunta la lettera *H*) relativa alla terapia occupazionale di indirizzo ortopedagogico:

H) Terapia occupazionale di indirizzo ortopedagogico:

1) Neuropsichiatria e psicopatologia;
2) Psicologia differenziale e dell'età evolutiva;
3) Sociologia dell'educazione e organizzazione dei servizi sociali;
4) Ortopedagogia dell'espressione verbale e psicomotoria;
5) Ortopedagogia dei disturbi del comportamento e socioterapia;
6) Ortopedagogia dei disturbi dell'apprendimento e attività integrative;
7) Tecniche occupazionali per lo sviluppo promozionale dell'autonomia e della indipendenza dei fabbisogni della vita quotidiana;
8) Ludoterapia ed ergoterapia.

Art. 85 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunti i seguenti istituti policattedra:

Istituto di matematica;
Osservatorio geofisico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **878**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 352 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle seguenti scuole dirette a fini speciali:

Scuola per tecnici infeziologi;
Scuola universitaria di discipline infermieristiche;
Scuola per fisioterapisti e terapisti della riabilitazione.

Scuola per tecnici infeziologi
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 353. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria la scuola per tecnici infeziologi.

La scuola ha lo scopo di preparare tecnici intermedi tra il medico da un lato ed il tecnico diplomato-infermiere specializzato, dall'altro.

La scuola fornirà una completa preparazione tecnica e pratica agli allievi addestrandoli sui metodi diagnostici di laboratorio delle malattie infettive, sulla epidemiologia intesa anche come tecnica di condotta di inchieste epidemiologiche che tengano opportuno conto dei fattori ecologici, sociali ed economico-familiari, sulla tecnica di assistenza e controllo strumentale del malato infettivo, sulle attuali tecniche di profilassi infettiva e tropicalistica nelle collettività, ivi incluse le campagne di vaccinazione e di chemioprofilassi.

La scuola ha sede presso l'istituto di malattie infettive dell'Università.

Art. 354. — La durata del corso degli studi è di due anni.

Possono essere ammessi alla scuola allievi di età non inferiore ai 17 anni, di sana costituzione e muniti del diploma di infermiere professionale, i quali siano in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore valido per l'ammissione ai corsi universitari.

Per gli allievi stranieri la valutazione dei titoli richiesti per l'iscrizione sarà fatta secondo le norme vigenti.

Art. 355. — Per ottenere l'iscrizione al primo anno i candidati debbono sostenere un esame di ammissione. Il numero dei posti disponibili al primo anno di corso è fissato in 10.

L'ammissione avverrà secondo l'ordine della graduatoria dell'esame sopraddetto.

Art. 356. — L'esame di ammissione consiste in una prova orale di cultura generale innanzi ad una commissione composta dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, dal direttore della scuola e da un terzo membro designato dal rettore dell'Università.

L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di novembre di ogni anno, nel giorno che sarà stabilito dal rettore con apposito manifesto.

Art. 357. — Il direttore della scuola è di diritto il titolare della cattedra di malattie infettive dell'Università.

Il consiglio della scuola si compone di tutti i docenti chiamati a tenere i corsi prescritti ed è presieduto dal direttore della scuola.

Gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore.

Art. 358. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Clinica e patologia delle malattie infettive (biennale);

2) Epidemiologia generale e speciale delle malattie infettive batteriche, virali e parassitarie (biennale);

3) Tecniche assistenziali e diagnostiche sul malato (elettrocardiografia, elettroencefalografia, radiologia, medicina nucleare e varie) applicate alle malattie infettive (biennale);

4) Igiene ambientale con particolare riguardo alla ecologia;

5) Profilassi diretta delle malattie infettive;

6) Vaccinazioni e campagne di vaccinazione di massa;

7) Chemioprofilassi nella lotta contro le malattie infettive tropicali e non tropicali.

2° *Anno*:

8) Clinica e patologia delle malattie infettive (biennale);

9) Epidemiologia generale e speciale delle malattie infettive batteriche, virali e parassitarie (biennale);

10) Tecniche assistenziali e diagnostiche sul malato (elettrocardiografia, elettroencefalografia, radiologia, medicina nucleare e varie) applicate alle malattie infettive (biennale);

11) Diagnostica microbiologica, virologica e parassitologica;

12) Educazione e legislazione sanitaria nazionale ed internazionale;

13) Clinica delle malattie tropicali.

L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni da effettuarsi a rotazione nei diversi reparti e laboratori dell'istituto di malattie infettive, dell'ospedale « A. Bassi » e degli istituti universitari diretti dai professori facenti parte del corpo insegnante, e presso servizi di medicina pubblica.

Durante entrambi gli anni di studi gli allievi presteranno regolare servizio nei reparti e laboratori cui saranno assegnati.

Art. 359. — Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di studi gli allievi debbono aver superato tutti gli esami del primo anno. Nel caso in cui non abbiano superato gli esami del primo anno, essi rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto gli obblighi previsti.

Art. 360. — Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.

Art. 361. — Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte di tre membri; il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine e un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.

Art. 362. — L'esame di diploma consiste in un colloquio su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola di fronte ad una commissione di cinque membri, composta dal direttore della scuola e da altri quattro membri designati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia.

Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.

All'allievo approvato verrà rilasciato il diploma di tecnico infeziologo. I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza; se al secondo esame non conseguiranno l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 363. — Le tasse e soprattasse annualmente dovute dagli iscritti sono le seguenti:

tassa annuale di iscrizione	L.	18.000
soprattassa annuale di iscrizione	»	7.000
tassa annuale di iscrizione per gli studenti fuori corso	»	5.000

Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola approvata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia stabilisce annualmente l'ammontare dei contributi dovuti dagli iscritti.

Scuola universitaria di discipline infermieristiche

(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 364. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione universitaria la « Scuola universitaria di discipline infermieristiche » che ha sede presso l'istituto di igiene dell'Università di Milano ed ha per scopo di formare personale insegnante e dirigente per:

a) le scuole infermieristiche professionali ed ausiliarie a tutti i livelli;

b) i servizi e centri di assistenza infermieristica in genere;

c) i servizi ed i centri infermieristici di medicina preventiva e sanità pubblica nella comunità.

Art. 365. — La durata del corso degli studi è di due anni. Possono essere ammessi alla scuola allievi in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore valido per l'ammissione ai corsi universitari. I candidati debbono inoltre, possedere il diploma di infermiere/a professionale oppure quello di vigilatrice d'infanzia o altro titolo ritenuto equipollente dal direttore della scuola.

Posti disponibili al primo anno: n. 15.

Art. 366. — Per ottenere l'iscrizione al primo anno i candidati debbono superare un esame ed alcuni tests attitudinari.

L'ammissione avverrà nel numero dei posti disponibili, secondo graduatoria.

La commissione esaminatrice per la prova di idoneità è composta dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, dal direttore della scuola e di un terzo membro designato dal rettore dell'Università.

Art. 367. — Il direttore della scuola viene nominato annualmente dal rettore su designazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia fra i docenti di igiene.

Il consiglio della scuola si compone di tutti i docenti chiamati a tenere i corsi prescritti ed è presieduto dal direttore della scuola.

I docenti sono proposti dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi sono scelti tra professori ufficiali, liberi docenti, aiuti ed assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o di altre facoltà dell'Ateneo o tra persone di riconosciuta competenza, anche fuori dell'ambito universitario.

Il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola, può nominare vicedirettrice una infermiera altamente qualificata, già in possesso del titolo conferito da analoga scuola italiana od estera.

Art. 368. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

MATERIE FONDAMENTALI

1° *Anno*:

1) Scienze economiche e sociali;

2) Psicologia dell'educazione;

3) Concetti del « nursing »;

4) Il « nursing » in rapporto con il progresso scientifico e gli sviluppi sociali;

5) Ambiente socio-economico e fabbisogno sanitario; metodi epidemiologici di studio e di programmazione;

6) Una materia facoltativa da scegliere nei gruppi di cui appresso.

2° *Anno*:

1) Metodiche didattiche impiegabili nel « nursing »;

2) Problemi manageriali (organizzativi ed amministrativi del « nursing »);

3) Ricerca infermieristica;

4) Pedagogia generale;

5) Una materia facoltativa da scegliere nei gruppi di cui appresso.

MATERIE FACOLTATIVE

1° *Gruppo*:

Antropologia sociale;

Analisi di comunità. Statistiche sociali (socio-economiche);

Igiene ambientale con particolare riguardo all'ecologia;

Assistenza sanitaria e politica sanitaria: evoluzione, principi, tecnica;

I sistemi di sicurezza sociale.

2° *Gruppo*:

Teoria del « management »;

Sviluppo della personalità;

Valutazione dell'insegnamento.

3° *Gruppo*:

Legislazione sanitaria;

Statistiche demografiche e sanitarie;

Microbiologia;

Diritto amministrativo e del lavoro.

Durante il secondo anno di corso gli studenti dovranno frequentare un tirocinio didattico ed uno pratico scelti tra quelli indicati dalla direzione della scuola in base all'interesse dei candidati ed alle prospettive della loro attività professionale.

I tirocini saranno condotti presso enti e servizi convenzionati con la scuola e sotto la supervisione della direzione.

Per essere ammesso al 2° anno l'allievo deve aver superato tutti gli esami previsti per il 1° anno. Nel caso in cui l'allievo non superi gli esami prescritti rimarrà nella condizione di fuori corso fino a quando non avrà assolto a tale condizione.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma l'allievo deve aver seguito i corsi, superati gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti ed aver frequentato i tirocini previsti.

Art. 369. — L'esame di diploma consiste in un apposito esame con presentazione e discussione di un elaborato scritto. All'allievo approvato verrà rilasciato il diploma di « Infermiera/e insegnante e dirigente ».

Le commissioni degli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola e sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, ed un libero docente o cultore della materia.

Ogni commissione dispone di 10 punti.

La commissione per l'esame di diploma è composta di 5 membri scelti tra i docenti della scuola ed è nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

Ogni commissario dispone di 10 punti.

I candidati non riconosciuti idonei potranno presentarsi nuovamente all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza.

Art. 370. — Le tasse e soprattasse sono le seguenti:

tassa annuale d'iscrizione	L.	15.000
soprattassa annuale d'esame	»	5.000
tassa annuale d'iscrizione per gli studenti fuori corso	»	3.000
tassa di diploma	»	6.000
contributo per esercitazioni pratiche	»	25.000

Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, stabilirà annualmente l'ammontare dei contributi dovuti dagli iscritti.

Scuola per fisioterapisti e terapisti della riabilitazione
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 371. — La scuola ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico in grado di collaborare attivamente con il personale medico specializzato nel campo della fisioterapia e della riabilitazione, per quanto concerne la necessità dei reparti di riabilitazione che vengono costituiti, secondo quanto dispone la legge ospedaliera, negli ospedali provinciali e regionali e per i compiti che la legge ospedaliera prevede per i fisioterapisti diplomati inquadrati nel personale sanitario ausiliario (legge del 12 febbraio 1968, n. 132, art. 39).

La scuola ha sede presso la clinica ortopedica della Università (II cattedra).

Art. 372. — La durata del corso degli studi è di 2 anni. Sono ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi di sana costituzione, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale nonchè titoli ritenuti equivalenti ai diplomi anzidetti) e i candidati in possesso del diploma di infermiera professionale.

Art. 373. — Per ottenere l'iscrizione al 1° anno occorre sostenere un esame di ammissione. Il numero dei posti disponibili viene determinato anno per anno, con decreto del rettore, udito il consiglio della scuola.

L'ammissione avverrà secondo l'ordine della graduatoria dell'esame predetto.

Art. 374. — L'esame di ammissione consiste in una prova orale di cultura generale innanzi ad una commissione composta dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, dal direttore della scuola e di un terzo membro designato dal rettore dell'Università.

L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di novembre di ogni anno, nel giorno che sarà stabilito dal rettore con apposito manifesto.

Art. 375. — L'anno accademico ha inizio il 1° dicembre e termina il 30 giugno. La domanda d'iscrizione deve essere corredata dei seguenti documenti: certificato di nascita in carta legale; titoli di studi medi superiori

in originale; tre fotografie di cui una autenticata; quietanza del pagamento delle tasse; foglio di iscrizione al corso su modulo rilasciato dall'economato dell'Università.

Art. 376. — Il direttore della scuola è di diritto il titolare della cattedra di clinica ortopedica dell'Università.

Gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti tra i professori ufficiali dell'Università, tra i liberi docenti, gli aiuti e gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o tra persone di riconosciuta competenza anche fuori dell'ambito universitario.

Art. 377. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Elementi di anatomia con particolare riguardo all'apparato locomotore;

2) Elementi di fisiologia con particolare riguardo all'apparato locomotore;

3) Elementi di patologia dell'apparato locomotore (biennale);

4) Elementi di fisioterapia (biennale).

2° *Anno*:

1) Kinesiterapia e terapia normale;
2) Massoterapia ed idroterapia;
3) Terapia strumentale;
4) Nozioni di elettroterapia;
5) Elementi di patologia dell'apparato locomotore (biennale);
6) Elementi di fisioterapia (biennale).

Durante i corsi gli iscritti sono tenuti a frequentare come allievi interni il reparto di fisioterapia e riabilitazione della clinica ortopedica II.

L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni nel reparto di fisioterapia.

Art. 378. — Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di studi, gli allievi debbono aver superato tutti gli esami del primo anno.

Nel caso in cui non abbiano superato gli esami prescritti del primo anno essi rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto agli obblighi prefissi.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.

Art. 379. — Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni sono composte di 3 membri:

il professore ufficiale della materia, presidente;
un professore di materia affine;
e un libero docente o cultore della materia.

Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.

Art. 380. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, su tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola, ed in una prova pratica di fisiokinesiterapia, di fronte ad una commissione di 5 membri, composta dal direttore della scuola e da altri 4 membri designati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia.

Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.

I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza; se al secondo esame non conseguiranno l'idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Superato l'esame di diploma i candidati conseguiranno il titolo di « Tecnico fisioterapista e terapista della riabilitazione » secondo la dizione prevista per le professioni ausiliarie della medicina dall'art. 39 della legge n. 132 del 12 febbraio 1968.

Art. 381. — Le tasse e soprattasse sono le seguenti:

tassa annuale di iscrizione . . . . . L. 20.000
soprattassa annuale di esame . . . . » 5.000

La tassa di diploma è di L. 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1974, n. **879.**

Autorizzazione all'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria, in Torino, ad acquistare degli immobili.

N. 879. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria, in Torino, viene autorizzato ad acquistare due appezzamenti di terreno in territorio di Venaria Reale allo scopo di costruirvi un centro tori per la fecondazione artificiale: il primo nella misura di otto ettari quattro are e cinquantanove centiare della società Roppolo e del marchese Medici del Vascello Luigi (atto di compravendita n. 28972 di repertorio — in data 19 dicembre 1966 — notaio dott. Franco Lobetti Bodoni); il secondo, nella misura di tre ettari cinquantuno are e ottantuno centiare limitrofi ai primi otto ettari quattro are cinquantanove centiare (atto di compravendita da « Roppolo S.p.a. - Medici del Vascello marchese Luigi », repertorio n. 35317 — ricevuto 20 giugno 1969 — notaio dott. Franco Lobetti Bodoni). Detti terreni sono censiti nel catasto terreni del comune di Venaria Reale (Torino) alla partita 1926, foglio 13, numeri di mappa 27, 28, 29, 30, 11, 31, 12, 32, 33, 34, 36, per complessivi ettari 11, 56 are, 40 centiare e confinano con strada da Venaria a Fiano per una parte e con terreni di proprietà Roppolo ed altri per le rimanenti.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 169

LEGGE 8 marzo 1975, n. **49**.

Disposizioni sulla decorrenza dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni relative all'obbligo dell'indicazione del numero di codice fiscale, previste nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, hanno effetto:

a) dal 1° gennaio 1977 per gli atti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) dell'articolo 6 del predetto decreto con esclusione di quelli indicati dagli articoli 27, 28, 29, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

b) dal 1° luglio 1977 per gli atti di cui alla lettera *b*) del detto articolo 6, per gli atti di cui all'ultimo comma dello stesso articolo nonchè per le dichiarazioni e allegati di cui agli articoli 27, 28, 29, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) dal 1° gennaio 1978 per gli atti di cui alle lettere *a*) ed *h*) del medesimo articolo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO — GUI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 1975.

Ricostituzione del comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, concernente l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività;

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 288, riguardante la modifica della composizione del comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 427, relativa al finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Visto l'art. 18 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, che attribuisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i compiti già affidati al Comitato interministeriale per la ricostruzione (CIR);

Visti i propri decreti 3 aprile 1959, 15 febbraio 1960, 23 maggio 1960, 13 luglio 1961, 4 marzo 1963, 21 ottobre 1963, 21 marzo 1964, 12 ottobre 1964, 7 giugno 1966, 11 novembre 1968, 25 novembre 1969, 23 dicembre 1970 e 28 novembre 1972, relativi alla nomina del presidente e dei membri del comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, è composto come segue:

Presidente:

Andreotti on. dott. Giulio, Ministro Segretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, Vice Presidente del CIPE.

Membri:

Bosco on. avv. prof. Manfredi, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Carenini on. dott. Egidio, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Felici on. avv. Carlo, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Arnaud on. Gian Aldo, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici;

Smurra sen. dott. prof. Francesco, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione;

Senese sen. Ignazio Vincenzo, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero;

Fabbri on. dott. Francesco, Sottosegretario di Stato per il tesoro;

Bova on. avv. Francesco, Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali;

Lima on. dott. Salvatore, Sottosegretario di Stato al bilancio, segretario del CIPE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del Comitato interministeriale
per la programmazione economica
MORO

(2153)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1974.

Costituzione della commissione incaricata di provvedere alla ristrutturazione delle tabelle del personale autoferrotranviario e internavigatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'accordo nazionale di lavoro del 22 giugno 1973, stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro (F.E.N.I.T.-Federtrasporti-Intersind) e dei

lavoratori (F.I.A.I. - C.G.I.L./Fe.N.L.A.I. - C.I.S.L./F.N.A.I.- U.I.L.) dipendenti da aziende esercenti ferrovie, filovie, autolinee, linee di navigazione interna e funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie;

Considerato che all'art. 8 del predetto accordo è previsto che le parti definiranno la ristrutturazione delle tabelle delle qualifiche del personale che saranno ridotte a 10 livelli retributivi complessivi e che i Ministeri competenti promuoveranno di conseguenza le modifiche della legge 6 agosto 1954, n. 858, contenente le varie qualifiche professionali strutturate in 4 tabelle e 14 parametri;

Vista la richiesta inviata in data 9 agosto 1974, numero 2482 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, intesa ad ottenere la partecipazione, unitamente alle altre amministrazioni statali cointeressate al problema (Ministeri dell'interno e del tesoro), ai lavori di ristrutturazione delle tabelle in questione;

Considerato che la nuova ristrutturazione delle tabelle dovrà essere oggetto di presentazione da parte dei Ministeri sopra ricordati di apposito disegno di legge al Parlamento;

Ritenuto di dover acquisire nel corso dei lavori di elaborazione dello schema di ristrutturazione, l'esperienza che, per il tramite dei rappresentanti all'uopo designati, in materia hanno le amministrazioni statali, dei trasporti, dell'interno, del tesoro e del lavoro;

Considerata la necessità di costituire una commissione avente l'incarico di dare attuazione alla norma contrattuale di cui all'art. 8 dell'accordo ricordato in premessa;

Viste le designazioni inviate dalle parti contraenti l'accordo nazionale del 22 giugno 1973 e dai Ministeri interessati alla ristrutturazione delle tabelle delle qualifiche professionali del personale autoferrotranviario e internavigatore;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione incaricata di provvedere alla ristrutturazione delle tabelle delle qualifiche del personale autoferrotranviario e internavigatore, già previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 858.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente articolo è così costituita:

Presidente:

Bosco on. Manfredi, Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Membri:

Tavernini dott. Ugo, dirigente generale dei rapporti di lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Messina dott. Mario, 1° dirigente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Zeuli dott. Teodosio, direttore di sezione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ferraro dott. Lino, dirigente superiore presso il Ministero dei trasporti;

Guenzi dott. Emilio, 1° dirigente presso il Ministero dei trasporti;

Pezzano dott. Paolo, dirigente superiore presso il Ministero dell'interno;

Iadanza dott. Guido, 1° dirigente presso il Ministero dell'interno;

Patera dott. Fortunato, 1° dirigente presso il Ministero del tesoro;

Pelella dott. Gennaro, direttore di sezione presso il Ministero del tesoro;

Ferrari Alfiero, Petrucci Renzo e Mazzone Pasquale, in rappresentanza della F.I.A.I. - C.G.I.L.;

Morra Lauro, Testolina Giovanni e Cannovale Antonio, in rappresentanza della Fe.N.L.A.I. - C.I.S.L.;

Monosilio Bruno, Serafini Cesare e Catalano Cleto, in rappresentanza della F.N.A.I. - U.I.L.;

Rolle avv. Carlo Alberto e Cenci dott. Pier Luigi, in rappresentanza della F.E.N.I.T.;

Calvani dott. Umberto, Corlando dott. Carlo e De Carli Mario, in rappresentanza della Federtrasporti;

Attolino dott. Ettore, in rappresentanza della Intersind.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1974

Il Ministro: TOROS

(2228)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1974.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita ai fini dell'applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni erogate dal fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente riconoscimento della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi professionali e del fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali;

Vista la legge 4 marzo 1969, n. 88, con la quale viene modificato l'art. 15 della citata legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

Visti gli articoli 31 e 40 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973 che prevedono le modalità per gli aumenti delle pensioni degli spedizionieri doganali in relazione all'aumento dell'indice del costo della vita;

Considerato che l'indice medio del costo della vita confrontando i periodi compresi rispettivamente fra i mesi di luglio 1973 e giugno 1974 e i mesi di luglio 1972 e giugno 1973 è aumentato della misura del 13 per cento;

Ritenuto che tale indice medio di aumento del costo della vita risulta confermato dal decreto ministeriale 16 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1975 le pensioni erogate dal fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali previste dall'art. 24 del decreto ministeriale 30 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974, sono aumentate del 13 per cento del loro ammontare.

Roma, addì 12 dicembre 1974

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(2430)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1974.

Individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1974, per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853, recante norme per il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno nel quinquennio 1971/1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 43, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, il quale stabilisce una riserva non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del medesimo testo unico;

Visto l'art. 1 del testo unico n. 1523 del 1967;

Visto l'art. 7, primo comma, della menzionata legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale proroga al 31 dicembre 1980 la riserva di cui all'art. 43 del già citato testo unico n. 1523 del 1967;

Visto l'art. 152, primo comma, della legge 23 febbraio 1974, n. 24, che approva il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1974;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dello art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, alla individuazione ed indicazione per ciascuno dei capitoli di spesa di investimento inscritti negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1974 delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Considerato che le spese di investimento inscritte nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974 si stabiliscono, al netto degli accantonamenti operati sul cap. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, « fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », in 2.443.215,6 milioni di lire;

Considerato che, ai sensi dell'art. 43 del testo unico n. 1523 del 1967, le spese destinate ai territori in cui opera la Cassa non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota minima di riserva;

Considerato inoltre che talune spese di investimento presentano già una precisa destinazione territoriale o settoriale e che altre risultano vincolate da impegni assunti in precedenti esercizi per annualità o per spese pluriennali, per cui non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota da destinare a riserva;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Per ciascuno dei seguenti capitoli di spesa di investimento iscritti negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri per l'anno finanziario 1974, è stabilita una riserva, non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicata, da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523:

Ministero delle finanze:

Cap. 5021. — Acquisto di stabili e terreni . . . . milioni 1.400

Cap. 5031. — Costruzione di caselli doganali . . . . » 6

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 5010. — Contributi integrativi ai comuni per costruzione, ecc. di edifici giudiziari . . . . » 2.200

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. 5002. — Spese per l'acquisto di arredi, attrezzature e sussidi didattici . . . . » 1.871,2

Cap. 5006. — Spese per l'acquisto ed il rinnovo di sussidi didattici, ecc. » 741,2

Cap. 5011. — Acquisto di strutture prefabbricate, ecc. . . . . . . » 40

Cap. 5016. — Spese per l'acquisto ed il rinnovo dei sussidi didattici, ecc. » 1.080

Cap. 5021. — Spese per l'acquisto ed il rinnovo dei sussidi didattici, ecc. » 1.048

Cap. 5026. — Spese per l'arredamento e l'attrezzatura di palestre, ecc. » 208

Cap. 5041. — Spese per la ricerca scientifica . . . . » 1.558

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. 5020. — Concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese . . . . » 1.400

Cap. 5021. — Contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali, ecc. . . . . » 200

Cap. 5339. — Contributi trentacinquennali ad Istituti di case, ecc. . » 4

Cap. 5353. — Contributi negli interessi sui mutui, ecc. contratti dai privati, ecc.	milioni	1.600
Cap. 5390. — Spese per acquedotti, fognature, ecc.	»	24
Cap. 5402. — Contributi in capitale a favore dei comuni, ecc. per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti, ecc. . . .	»	200
Cap. 5431. — Contributi trentacinquennali a favore dei comuni, ecc. per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti, ecc. .	»	12
Cap. 5441. — Contributi trentacinquennali a favore dei comuni, ecc. per l'esecuzione di acquedotti, ecc. .	»	8
Cap. 5460. — Completamento di opere di pubblica utilità, ecc. . . .	»	400
Cap. 5520. — Opere stradali a cura dello Stato nelle Regioni a statuto speciale	»	16
Cap. 5541. — Contribuito alle province, ecc. per la sistemazione, ecc. di strade comunali, ecc.	»	857,8
Cap. 5542. — Contributi, ecc. alle amministrazioni provinciali delle Regioni a statuto speciale per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade, ecc.	»	400
Cap. 5549. — Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, ecc. per l'esecuzione di opere stradali . .	»	4,8
Cap. 5596. — Costruzioni, ecc. di opere relative ai porti, ecc.	»	2.600
Cap. 5750. — Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche, ecc.	»	4.800
Cap. 5771. — Concorsi e sussidi per opere idrauliche, ecc.	»	1,2
Cap. 5776. — Contributi, ecc. per opere idrauliche e impianti elettrici	»	100
Cap. 5779. — Contributi trentacinquennali a favore dei comuni, ecc. per la costruzione ed il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica gli enti stessi che ne sono sprovvisti	»	8
Cap. 5800. — Spese per edifici pubblici statali, ecc.	»	3.082
Cap. 5825. — Contributi trentacinquennali a favore dei comuni, ecc. che costruiscono o ampliano edifici destinati a proprie sedi	»	2,4
Cap. 5888. — Contributi integrativi a fondo perduto da concedere ai lavoratori dipendenti autonomi, ecc.	»	800
Cap. 5915. — Spese in dipendenza di danni bellici	»	1.600
Cap. 5924. — Annualità trentennali per opere da eseguire, ecc. per l'attuazione dei piani di ricostruzione in dipendenza di eventi bellici . . .	milioni	300
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:		
Cap. 5094. — Contributo per opere di riparazioni urgenti, ecc. trasformazione di sistemi di trazione di ferrovie e tramvie non di competenza delle Regioni, ecc.	»	4
Cap. 5172. — Progettazione, costruzione, ecc. degli aeroporti, ecc. .	»	2.000
Cap. 5173. — Istituzione degli impianti telefonici, ecc. necessari ad assicurare il collegamento fra gli aeroporti civili, ecc.	»	80
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:		
Cap. 5202. — Contributi agli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, ecc.	»	960
Cap. 5276. — Concorso negli interessi sui mutui concessi per la formazione, ecc.	»	52
Cap. 5621. — Fondo unico da destinare al finanziamento delle spese generali, dei contributi, ecc.	»	4.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:		
Cap. 5141. — Contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie . .	»	4.400
Cap. 5144. — Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese ed agli imprenditori, ecc.	»	2.400
Ministero della marina mercantile:		
Cap. 5016. — Contributo negli interessi su operazioni di credito navale	»	160
Cap. 5017. — Contributo ai proprietari di navi mercantili, ecc. . . .	»	280
Cap. 5035. — Spese per la ricerca di nuovi banchi di pesca, ecc. . .	»	3,6
Cap. 5040. — Sovvenzioni, borse di studio, ecc. a studi e ricerche nel campo della pesca, ecc.	»	4,4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1975
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 8

(2345)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Visto il telegramma prot. n. 4119 del 28 dicembre 1974, con il quale il dott. Mario Andrione, presidente della giunta della regione Valle d'Aosta, comunica la propria designazione a rappresentante di detta regione nella commissione consultiva interregionale quale membro effettivo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale il dott. Cesare Dujany, precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 30 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1970, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 83, con il dott. Mario Andrione;

Decreta:

Il dott. Mario Andrione è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Valle d'Aosta, in sostituzione del dott. Cesare Dujany.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1975
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 28

(2267)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Visto il telegramma prot. n. 4119, in data 28 dicembre 1974, con il quale il presidente della regione Valle d'Aosta comunica che l'assessore regionale sig. Pietro Fosson, è stato designato a rappresentare, quale membro supplente, detta regione in seno alla commissione consultiva interregionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione in seno alla commissione consultiva interregionale del geom. Ilario Lanivi, precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 13 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1973, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 53, con l'assessore regionale sig. Pietro Fosson;

Decreta:

L'assessore regionale sig. Pietro Fosson è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Valle d'Aosta, in sostituzione del geom. Ilario Lanivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1975
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 29

(2268)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1975.

Nuovo canone annuo per l'utilizzazione permanente di una unità del segmento spaziale Intelsat.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 3 maggio 1973;

Visto l'art. 24 della convenzione del 9 febbraio 1965 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telespazio, per la concessione ad impiantare ed esercire sistemi di telecomunicazioni a mezzo di satelliti artificiali;

Visto l'accordo internazionale relativo al sistema di telecomunicazioni a mezzo satelliti Intelsat, adottato a Washington il 20 agosto 1971, ratificato e reso esecutivo con la legge 23 marzo 1973, n. 163, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 4 maggio 1973;

Vista la decisione adottata nell'ottobre 1973 dal consiglio dei governatori dell'Intelsat, con la quale il canone annuo relativo all'utilizzazione permanente di una unità del segmento spaziale è stato fissato, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, nella misura di dollari USA 9.000;

Vista la richiesta della società Telespazio per l'approvazione formale da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del predetto nuovo canone, con la decorrenza dianzi specificata;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza 1° gennaio 1974 il canone per la utilizzazione permanente di una unità del segmento spaziale Intelsat è stabilito in dollari USA 9.000 annui.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1975

Il Ministro: ORLANDO

(2201)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1975.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1964, n. 199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 21 aprile 1964, concernente la revisione della circoscrizione dei tribunali militari territoriali;

Decreta:

Per la carica di giudice presso i tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vengono designati, per il biennio 1975-76, i seguenti ufficiali:

Tribunale militare territoriale di Torino:

ten. col. Mainardi Michele, scuola allievi guardie Alessandria;

ten. col. Oliva Camillo, comandante gruppo pol. front. terr. Torino;

ten. col. Calabrò Guido, direttore autocentro polizia Torino;

ten. col. Scarabello Mario, raggruppamento Torino;

ten. col. Campi Donato, raggruppamento Torino;

magg. Cirnigliaro Paolo, ispettorato 1ª zona Torino;

magg. Sapienza Enzo, ispettorato 1ª zona Torino;

cap. Giusta Francesco, com.te sez. pol. stradale Asti.

Tribunale militare territoriale di Verona:

ten. col. Castelli Giovanni, com.te btg. all. guardie Peschiera;

ten. col. Trimboli Stefano, scuola all. guardie Bolzano;

ten. col. Barone Francesco, com.te gruppo Verona;

ten. col. Imperato Salvatore, com.te gruppo Mantova;

magg. Foglietta Vittorio, com.te sez. pol. stradale Bolzano;

cap. Callini Giulio, btg. all. guardie Peschiera;

cap. Signoretti Rossano, com.te sez. pol. stradale Brescia.

Tribunale militare territoriale di Padova:

ten. col. Zancanella Luigi, scuola all. guardie Trieste;

ten. col. Luxich Attilio, com.te gruppo Padova;

ten. col. Ricciato Angelo, raggruppamento celere Padova;

ten. col. Cescon Ivo, direttore autocentro polizia Padova;

magg. Bertolino Andrea, raggruppamento celere Padova;

cap. Trani Claudio, com.te nucleo Monfalcone;

cap. Leone Giuseppe, com.te sez. autocentro pol. stacc. Venezia;

cap. Poma Giuseppe, compartimento polizia stradale Padova.

Tribunale militare territoriale di La Spezia:

ten. col. Castellana Ernesto, com.te gruppo Livorno;

ten. col. Caso Guerino, com.te 8° reparto mobile Firenze;

ten. col. Ciuffoletti Virgilio, com.te gruppo Modena;

ten. col. Di Ninno Aldo, com.te gruppo La Spezia;

magg. Baggiani Giangualberto, com.te sez. pol. stradale Bologna;

magg. Natale Arcangelo, centro nautico e somm.ri La Spezia;

cap. Cataldo Filiberto, 8° reparto mobile Firenze;

cap. Caia Vincenzo, gruppo pol. ferrov. Bologna;

cap. Donati Sirio, 6° reparto mobile Bologna.

Tribunale militare territoriale di Roma:

ten. col. Valentini Valentino, raggruppamento Roma;

ten. col. Palumbo Renato, scuola sottufficiali Nettuno;

ten. col. Ducci Vincenzo, reparto autonomo Ministero interno;

ten. col. Montini Alfredo, reparto autonomo Ministero interno;

ten. col. Catalano Luigi, reparto autonomo Ministero interno;

magg. Scaglione Rodolfo, reparto autonomo Ministero interno;

cap. Florita Vincenzo, compartimento pol. stradale Roma.

Sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Roma con sede a Cagliari (presso com. mil. Sardegna):

cap. Chianella Antonio, sezione pol. stradale Nuoro;

cap. Bufano Antonio, com.te nucl. pol. front. Cagliari;

cap. Carrozza Vincenzo, ispettorato 10ª zona Cagliari;

cap. Criscuolo Michele, gruppo Cagliari;

cap. Berriola D'Alessio Felice, direttore autocentro polizia Cagliari.

Tribunale militare territoriale di Napoli:

ten. col. Papale Francesco, raggruppamento Napoli;
ten. col. Zappacosta Ermanno, com.te gruppo pol. ferr. Napoli;
ten. col. Rega Luigi, scuola all. guardie Caserta;
ten. col. Patanè Angelo, raggruppamento Napoli;
ten. col. Pizzi Giovanni, com.te sez. pol. stradale Napoli;
ten. col. Di Venere Vincenzo, raggruppamento Napoli;
magg. Petraccaro Icilio, direttore autocentro polizia Napoli;
cap. Italia Giuseppe, raggruppamento celere Napoli.

Tribunale militare territoriale di Bari:

ten. col. D'Amato Carmine, com.te gruppo Foggia;
ten. col. Massa Nicola, com.te gruppo Lecce;
ten. col. Ragone Rocco, raggruppamento Bari;
ten. col. Aiezza Angelo, ispettorato 13ª zona Bari;
cap. Faggiano Francesco, reparto mobile Bari;
cap. Masi Domenico, C.A.F.C.A.P. Foggia.

Tribunale militare territoriale di Palermo:

ten. col. Iasiello Antonio, com.te comp.to pol. stradale Palermo;
ten. col. Mineo Girolamo, com.te raggruppamento Catania;
ten. col. Serravalle Enzo, com.te gruppo Messina;
ten. col. Maiolino Corrado, raggruppamento Palermo;
ten. col. Basilicò Vittorio, ispettorato 16ª zona Catania;
magg. Stefanizzi Ignazio, com.te gruppo Caltanissetta;
magg. Presti Giorgio, ispettorato 15ª zona Palermo;
cap. Presenti Salvatore, raggruppamento Palermo.

Roma, addì 10 febbraio 1975

Il Ministro: GUI

(2289)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi per la programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il decreto ministeriale in data 27 settembre 1971, con il quale sono stati nominati i componenti del comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.);

Visto il decreto ministeriale in data 15 marzo 1971, con il quale sono stati nominati i componenti del collegio dei revisori dei conti dell'I.S.P.E.;

Considerato che la nomina dei revisori è scaduta e che occorre quindi procedere alla ricostituzione del collegio per il prossimo triennio;

Vista la nota n. 37291/1/2/1 in data 4 febbraio 1975 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale viene confermata la designazione, per la nomina quale rappresentante di quella presidenza nel citato collegio, con funzioni di presidente, del prefetto dottor Luigi De Angelis;

Vista la nota n. 129192 in data 7 novembre 1974 del Ministero del tesoro, con la quale viene confermata la designazione per la nomina quale rappresentante di quel Ministero nel collegio medesimo, del dott. Renato Biffi, dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto di nominare quale rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica nel predetto collegio, il prof. Pellegrino Capaldo, ordinario di ragioneria generale applicata presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.) per il triennio successivo alla data del presente decreto è composto come segue:

Presidente:

De Angelis dott. Luigi, prefetto, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Componenti:

Biffi dott. Renato, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Capaldo prof. Pellegrino, ordinario di ragioneria generale applicata presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso, per conoscenza, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

(2157)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1975.

Determinazione delle quote di base per lo zucchero di cui al regolamento (CEE) n. 3330/74 del 19 dicembre 1974.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento (CEE) n. 3331/74 del Consiglio del 19 dicembre 1974, relativo alla assegnazione ed alla modifica delle quote di base nel settore dello zucchero;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1973 e successive modificazioni, relativo alla fissazione delle quote di base per lo zucchero di cui ai regolamenti (CEE) n. 1009/67 del Consiglio del 18 dicembre 1967 e numero 1027/67 del Consiglio del 21 dicembre 1967;

Considerata l'esigenza di promuovere una sempre maggiore partecipazione dei produttori agricoli al processo di trasformazione e di commercializzazione del prodotto;

Considerata la necessità di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 24 del predetto regolamento (CEE) n. 3330/74, in particolare sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, terzo comma, nonché dal regolamento (CEE) n. 3331/74;

Decreta:

Art. 1.

La quantità di base di zucchero bianco per l'Italia di cui all'art. 24, paragrafo 2, lettera *e*) del regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio del 19 dicembre 1974, pari a 12.300.000 quintali, è ripartita tra le imprese saccarifere che nel corso della campagna 1974-75 hanno utilizzato la propria quota di base, fatte salve le facoltà di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3331/74, ed in particolare quella di modificare la quota di base delle singole imprese in funzione dei progetti di ristrutturazione del settore bieticolo e del settore saccarifero, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare gli interessi dei produttori bieticoli e rafforzare la presenza dei medesimi nell'attività di trasformazione e commercializzazione del prodotto.

Art. 2.

Ai termini dell'art. 24, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74, le quantità espresse in quintali netti di zucchero bianco attribuite alle singole imprese saccarifere e stabilite nella misura pari alla produzione ottenuta dalle stesse nel corso della campagna 1974-75, sono le seguenti:

Eridania zuccherifici nazionali S.p.a., Genova	3.362.529
Società italiana per l'industria degli zuccheri, Roma	1.574.647
Società generale di zuccherifici S.A., Bruxelles	274.202
Società Cavarzere produzioni industriali S.p.a., Cavarzere (Venezia)	821.636
Romana zucchero S.p.a., Genova	489.502
A.I.E. - Società industriale emiliana, Bologna	264.831
Società fondiaria industriale romagnola - S.F.I.R., Bologna	228.821
Zuccherificio e raffineria di Mizzana S.p.a, Bologna	165.111
Sadam S.p.a., Bologna	421.885
Sermide S.p.a., Genova	232.048
Cooperativa produttori agricoli - Co.Pro. A. - Soc. coop. a r.l., Ostellato (Ferrara)	219.253
Cooperativa produttori bieticoli - Co.Pro. B. - Soc. a r.l., Minerbio (Bologna)	217.635
Saccarifera Abruzzo e Molise S.p.a., Avezzano (L'Aquila)	66.076
Zuccherificio del Molise S.p.a., Termoli (Campobasso)	87.939
Zuccherificio di Avezzano S.p.a., Roma	97.027
Società generale delle conserve alimentari « Cirio » S.p.a., S. Giovanni a Teduccio (Napoli)	16.941
Società anonima distilleria agricola - S.A.D.A., Bologna	75.995
Società zuccherifici meridionali S.p.a., Policoro (Matera)	118.647
Zuccherificio castiglionese S.p.a., Roma	188.275
Compagnia industrie saccarifere S. Eufemia Lamezia - C.I.S.S.E.L., Roma	89.411

La quantità residua, pari alla differenza tra la quantità di base assegnata all'Italia e quella complessiva attribuita alle imprese ai sensi del comma precedente, viene assegnata alle imprese stesse, in via provvisoria, al fine di far salve le facoltà previste dall'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3331/74.

La quantità residua è assegnata secondo i seguenti criteri:

utilizzazione media della quota di base, da parte delle imprese nell'arco del settennio 1968-69/1974-75;

prospettive di incremento della produzione bieticola nel corso della campagna 1975-76;

esigenze di potenziare le imprese saccarifere gestite da cooperative di produttori agricoli o con partecipazione di enti di sviluppo, cooperative di produttori agricoli e loro consorzi.

In applicazione dei predetti criteri le quantità aggiuntive sono le seguenti:

Eridania zuccherifici nazionali S.p.a., Genova	669.713
Società italiana per l'industria degli zuccheri, Roma	564.053
Società generale di zuccherifici S.A., Bruxelles	228.441
Società Cavarzere produzioni industriali S.p.a., Cavarzere (Venezia)	390.048
Romana zucchero S.p.a., Genova	196.347
A.I.E. - Società industriale emiliana, Bologna	72.432
Società fondiaria industriale romagnola - S.F.I.R. S.p.a., Bologna	95.485
Zuccherificio e raffineria di Mizzana S.p.a., Bologna	65.301
Sadam S.p.a., Bologna	148.309
Sermide S.p.a., Genova	57.420
Cooperativa produttori agricoli - Co.Pro. A. - Soc. coop. a r.l., Ostellato (Ferrara)	75.747
Cooperativa produttori bieticoli - Co.Pro. B. - Soc. a r.l., Minerbio (Bologna)	39.204
Saccarifera Abruzzo e Molise S.p.a., Avezzano (L'Aquila)	181.227
Zuccherificio del Molise S.p.a., Termoli (Campobasso)	68.771
Zuccherificio di Avezzano S.p.a., Roma	130.347
Società generale delle conserve alimentari « Cirio » S.p.a., S. Giovanni a Teduccio (Napoli)	73.670
Società anonima distilleria agricola - S.A.D.A., Bologna	49.005
Società zuccherifici meridionali S.p.a., Policoro (Matera)	47.878
Zuccherificio castiglionese S.p.a., Roma	61.725
Compagnia industrie saccarifere S. Eufemia Lamezia - C.I.S.S.E.L., Roma	72.466

Le quantità di cui ai precedenti comma sono comprensive dello zucchero producibile dalla dezuccherazione del melasso.

Art. 3.

Entro il 30 settembre di ogni anno compreso quello in corso e per la prima volta entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto le imprese saccarifere aventi due o più zuccherifici presentano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il piano di ripartizione, tra gli zuccherifici, delle quantità loro attribuite complessivamente.

In applicazione delle disposizioni previste dall'art. 3 del regolamento (CEE) n. 3331/74 il Ministero della agricoltura e delle foreste, sentito quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può modificare detto piano nei trenta giorni successivi a quello di presentazione del piano stesso.

Sono soggette al preventivo esame del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le operazioni di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettere *a*), *b*), *c*) del citato regolamento comunitario.

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai comma precedenti in applicazione delle norme previste agli articoli 3 e 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3331/74, il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere delle regioni interessate e delle organizzazioni dei bieticoltori, può procedere nei confronti delle imprese saccarifere in questione alla modifica delle quantità assegnate alle stesse ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2347)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1975.

Abolizione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da ristoranti, trattorie e caffè-bars della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, portante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1972 recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da ristoranti, trattorie e caffè-bars della provincia di Napoli;

Ritenute non più sussistenti le condizioni necessarie per il riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente da ristoranti, trattorie e caffè-bars della provincia di Napoli;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal primo periodo di paga del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 2 ottobre 1972 recante la determinazione, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle retribuzioni medie per il personale retribuito a percentuale dipendente da ristoranti, trattorie e caffè-bars della provincia di Napoli.

Roma, addì 4 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2158)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1975.

Abolizione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1971 recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Ancona;

Ritenute non più sussistenti le condizioni necessarie per il riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Ancona;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal primo periodo di paga del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 11 maggio 1971 recante la determinazione, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Ancona.

Roma, addì 4 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2159)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1975.

Prezzi di obiettivo e d'intervento per il tabacco in foglia, prezzi d'intervento derivato per il tabacco in colli e premi per la campagna di commercializzazione 1974-75.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, n. L 97 del 28 aprile 1970, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento (CEE) n. 1134/74 del Consiglio del 29 aprile 1974, che fissa per il tabacco in foglia i prezzi di obiettivo, i prezzi di intervento e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 1135/74 del Consiglio del 29 aprile 1974, che fissa, per il tabacco in colli, i prezzi di intervento derivati e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 2496/74 del Consiglio del 2 ottobre 1974, che modifica i prezzi applicabili nel settore agricolo per la campagna 1974-75;

Visto il regolamento (CEE) n. 2518/74 della commissione del 4 ottobre 1974, che definisce le misure da adottare con decorrenza dal 7 ottobre 1974 in seguito allo aumento generale del livello dei prezzi nel settore agricolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1470/74 del Consiglio del 4 giugno 1974, che fissa i premi in favore degli acquirenti di tabacco in foglia del raccolto 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 1728/70 del 25 agosto 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, n. L 191 del 27 agosto 1970, che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento (CEE) n. 716/73 della commissione del 6 marzo 1973, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 68 del 15 marzo 1973, che modifica le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio fissate con il regolamento n. 1728/70;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970, sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visti i propri decreti del 15 dicembre 1970, 6 maggio 1971 e 7 ottobre 1971, concernenti i prezzi ed i premi del tabacco del raccolto 1970;

Visto il regolamento (CEE) n. 1847/74 del Consiglio del 18 luglio 1974 che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 2958/73 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Visto il regolamento (CEE) n. 2670/74 del Consiglio del 21 ottobre 1974 che modifica il regolamento (CEE) n. 2958/73 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio del 27 febbraio 1975 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Considerata l'opportunità di provvedere agli adempimenti di cui ai citati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1974 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, fissati con i regolamenti (CEE) n. 1134, n. 1135 del 29 aprile 1974 e modificati con i regolamenti (CEE) n. 2496 del 2 ottobre 1974 e n. 2518 del 4 ottobre 1974, citati nelle premesse, sono i seguenti, a decorrere dal 3 marzo 1975:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzo di obiettivo (lire al q.le)	Prezzo d'intervento (lire al q.le)	Prezzo d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	174.399	157.002	219.820
	B	113.359	102.051	142.883
	C	87.199	78.501	109.910
Burley	A	135.320	121.780	183.912
	B	87.958	79.157	119.543
	C	64.954	58.454	88.278
Maryland . .	A	151.089	136.006	200.195
	B	98.208	88.404	130.127
	C	72.523	65.283	96.094
Kentucky e ibridi derivati, Moro di Ceri, Salento	A	230.347	207.340	287.128
	B	146.718	132.064	182.884
	C	88.031	79.238	109.730
Nostrano del Brenta, Resistente 142, Gojano	A	180.754	162.733	243.217
	B	140.119	126.150	188.540
	C	106.490	95.874	143.290
Beneventano . .	A	141.398	127.247	183.192
	B	110.467	99.412	143.119
	C	78.432	70.583	101.614
Xanthi Yakà . .	A	231.530	208.367	334.521
	B	199.595	179.627	288.380
	C	147.700	132.924	213.401
Perustitza	A	206.069	185.424	275.288
	B	189.054	170.114	252.558
	C	138.009	124.183	184.367
Erzegovina ed ibridi derivati	A	185.051	166.555	248.665
	B	169.772	152.803	228.133
	C	120.538	108.490	161.974
Round tip., Scafati, Sumatra	A	796.129	716.530	1.067.795
	B	925.731	833.175	1.241.622
	C	333.263	299.943	446.984
Brasile selvaggio, altre varietà	A	—	—	—
	B	86.128	77.558	—
	C	73.209	65.924	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay e ibridi derivati, i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonchè i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti:

Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C

Corona fogliare	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivati (lire al q.le)
Prime foglie I	165.136	148.630	227.919
II	133.943	120.555	184.867
III	106.421	95.784	146.881
Foglie basse I	199.998	180.007	276.035
II	161.466	145.327	222.854
III	130.274	117.252	179.803
Foglie mediane I	183.484	165.144	253.243
II	150.457	135.418	207.659
III	128.439	115.601	177.270
Foglie apicali I	122.934	110.646	169.673

Paraguay e ibridi derivati

Corona fogliare	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)
Foglie basse I S	190.957	171.905
I	161.579	145.458
II	132.201	119.011
III	102.823	92.564
Foglie mediane I	176.268	158.682
II	146.890	132.235
III	117.512	105.788
Foglie apicali I	146.890	132.235
II	117.512	105.788
III	88.134	79.341

Art. 2.

I premi di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1974 con il regolamento comunitario n. 1470 del 4 giugno 1974 citato nelle premesse, sono i seguenti, a decorrere dal 3 marzo 1975:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	114.667
Paraguay e ibridi derivati	89.814
Bright	95.813
Burley	58.962
Maryland	72.674
Kentucky e ibridi derivati, Moro di Cori, Salento .	46.792
Nostrano del Brenta, Resistente 142, Gojano	101.126
Beneventano	68.988
Xanthi Yakà	122.979
Perustitza .	115.524
Erzegovina e ibridi derivati .	103.011
Round tip., Scafati, Sumatra	484.633
Brasile selvaggio, altre varietà	19.540

Art. 3.

Le disposizioni di cui:

agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 15 dicembre 1970 concernenti la valutazione dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori agli acquirenti ed il pagamento del relativo prezzo;

all'art. 2 del decreto ministeriale 6 maggio 1971 concernente il pagamento del premio;

all'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 concernente la valutazione del tabacco offerto all'organismo di intervento,

restano confermate anche per il tabacco in foglia e in colli del raccolto 1974.

Art. 4.

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi di intervento in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) n. 1728/70 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 maggio 1973, dal regolamento n. 717/73 del 6 marzo 1973, citato nelle premesse.

I tassi di umidità dei tabacchi in foglia e di quelli in colli sono stabiliti negli allegati 1 dei rispettivi regolamenti n. 1134/74 e n. 1135/74 del Consiglio del 29 aprile 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

(2346)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 6 febbraio 1975.

Proroga della gestione commissariale del comune di Ladispoli.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 1974 è stato sciolto il consiglio comunale di Ladispoli e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto ispettore dott. Ferdinando Caruso.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nell'interesse della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, ha in corso l'esecuzione di vari ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti l'attuazione di importanti opere pubbliche nel campo idrico, igienico-sanitario nonchè in quello della viabilità e della edilizia scolastica.

Sono, inoltre, in corso di definizione le operazioni per addivenire all'appalto di lavori, per l'ammontare di un miliardo, nel settore della bonifica territoriale al fine di eliminare i gravi fenomeni inquinanti che affliggono da tempo l'intero litorale di Ladispoli.

Per tali motivi, con decreto prefettizio in data odierna, si provvede a prorogare la gestione straordinaria del comune ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge.

Roma, addì 6 febbraio 1975

Il prefetto: NAPOLETANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 1974 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Ladispoli e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Ferdinando Caruso;

Considerato che il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, per la durata della gestione commissariale è venuto a scadere;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata per tre mesi;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Ladispoli affidata al vice prefetto ispettore dott. Ferdinando Caruso è prorogata per il periodo di tre mesi a decorrere dal 26 novembre 1974.

Roma, addì 6 febbraio 1975

Il prefetto: NAPOLETANO

(2292)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 5 marzo 1975.

Proroga della gestione commissariale del comune di Palma Campania.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1974 è stato sciolto il consiglio comunale di Palma Campania ed è stato nominato il commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il primo dirigente vice prefetto ispettore dott. Giovanni Orefice.

Alla scadenza del periodo previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è emersa la necessità di prorogare l'amministrazione straordinaria, per consentire la definizione di importanti provvedimenti amministrativi attualmente in corso, la cui mancata adozione comporterebbe pregiudizio agli interessi dell'amministrazione civica.

Per le considerazioni di cui sopra, con decreto prefettizio, in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni.

Napoli, addì 5 marzo 1975

Il prefetto: AMARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1974 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Palma Campania, e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il primo dirigente vice prefetto ispettore dott. Giovanni Orefice;

Rilevato che venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si ravvisa la necessità per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata, allo scopo di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta proroga;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Palma Campania, affidata al primo dirigente vice prefetto ispettore dott. Giovanni Orefice, è prorogata a termini di legge.

Napoli, addì 5 marzo 1975

Il prefetto: AMARI

(2270)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Segonzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Segonzano (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.384.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1628/M)

Autorizzazione alla provincia di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, la provincia di Arezzo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.870.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1643/M)

Autorizzazione al comune di Cutro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Cutro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 362.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1642/M)

Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Rionero in Vulture (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 696.765.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1624/M)

Autorizzazione al comune di Margherita di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Margherita di Savoia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 372.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1625/M)

Autorizzazione al comune di Pontecagnano Faiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Pontecagnano Faiano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 333.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1626/M)

Autorizzazione al comune di Potenza Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Potenza Picena (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1627/M)

Autorizzazione al comune di Muravera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Muravera (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1629/M)

Autorizzazione al comune di Dolianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Dolianova (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1630/M)

Autorizzazione al comune di Guarda Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Guarda Veneta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.962.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1631/M)

Autorizzazione al comune di Villafranca Padovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Villafranca Padovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1632/M)

Autorizzazione al comune di Merlara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Merlara (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1633/M)

Autorizzazione al comune di Correzzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Correzzola (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.636.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1634/M)

Autorizzazione al comune di Prignano sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Prignano sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.558.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1635/M)

Autorizzazione al comune di Rezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Rezzo (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.284.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1636/M)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nei modelli 740, 750, 770 e annessi quadri, allegati ai decreti ministeriali 28 dicembre 1974, concernenti rispettivamente la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche; delle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice; nonché dei sostituti d'imposta, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 31 dicembre 1974, debbono essere apportate le seguenti rettifiche:

Modello 740:

Quadro *F*, 1ª pagina, 1° riquadro, VI riga: il riferimento al 4° comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi fatto al 6° comma;

Quadro *F*, 3ª pagina, n. d'ordine 4: in luogo di « *compresi* », leggasi: « *esclusi* »;

Quadro *F*, 4ª pagina, nota (II): il riferimento ai quadri *750/A* e *750/B* deve intendersi fatto ai quadri *740/A* e *740/B*;

Quadro *L*, II riquadro: il richiamo alla nota (1) contenuto a margine del rigo relativo alle « plusvalenze conseguite . . . » va invece riferito al rigo concernente « prezzo di acquisto ed altri costi inerenti ai beni alienati . . . »;

Quadro *M*, 1ª pagina, sezione 2ª, ultima riga: in luogo di « Anno *di percezione o* in cui è sorto il diritto alla percezione », leggasi: « Anno in cui è sorto il diritto alla percezione ».

Modello 750:

Quadro 750/*A*, 1ª pagina, 1° riquadro, V riga: il riferimento al 4° comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi fatto al 6° comma;

Quadro 750/*A*, 4ª pagina, nota (1): il riferimento ai quadri *750/A* e *750/B* deve intendersi fatto ai quadri *750/D* e *750/E*.

Modello 770:

Quadro 770/*G*, 1ª pagina, Avvertenze, 2° periodo:

le parole: « *di mutuo soccorso* » vanno sostituite con le parole: « *di mutua assicurazione* »;

alla 2ª riga, dopo le parole « degli utili » vanno aggiunte le seguenti parole « *assoggettati a ritenuta d'acconto* »;

Quadro 770/*G*, 4ª pagina, 2° riquadro, n. d'ordine 1): alla 3ª riga, le parole « *15 giorni dalla data della delibera* », vanno sostituite con le parole: « *i primi 15 giorni del mese successivo a quello della delibera* ».

(2422)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Adattamento delle quote di base per lo zucchero della Società Cavarzere produzioni industriali e della Società generale di zuccherifici.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1975, le quote di base per lo zucchero, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 1973, assegnate alle sottoindicate società, sono determinate, per la campagna saccarifera 1974-75, come segue:

Società Cavarzere produzioni industriali, Padova . . . . q.li 1.217.684

Società generale di zuccherifici, Padova . q.li 501.442

Quanto sopra a seguito dell'apporto per concentrazione nella suddetta Società Cavarzere produzioni industriali delle due unità tecniche site in Latina e Foggia, comprendenti tutta l'attrezzatura necessaria per la fabbricazione dello zucchero, di proprietà della Società generale di zuccherifici.

(2377)

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1977, di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967.

Si rende noto che il giorno 9 aprile 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle centocinquantasei serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50% - 1967/1977, emessi per il versamento del contributo dello Stato al fondo per l'adeguamento delle pensioni, in base alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1967, n. 256.

Il successivo giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto all'ottava estrazione di cinquantacinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1975.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1975

(2185)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 10, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 28 novembre 1969 dal sig. Zankolic Alberto, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5844-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1991)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 41, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 12 gennaio 1970 dal signor Krajcar Radovan, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5866-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1964)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, a centoventi posti di consigliere (ruolo amministrativo, categoria direttiva)

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale, approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami, a centoventi posti di consigliere (ruolo amministrativo, categoria direttiva), ripartiti come segue:

Regioni	Numero dei posti
Piemonte	20
Liguria	9
Lombardia	26
Trentino	3
Veneto	14
Friuli	8
Emilia	12
Marche	8
Toscana	14
Sardegna	6
Totale	120

Gli aspiranti possono concorrere per i posti relativi ad una sola regione che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni comporterà la esclusione dal concorso.

Nei primi cinque anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze funzionali, non possono essere accolte domande di trasferimento.

Al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito al successivo art. 3, è riservato il venti per cento dei posti da conferire ai vincitori del concorso.

I posti di cui al precedente comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo saranno coperti mediante assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati estranei all'Istituto risultati idonei nel concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche o in sociologia o in scienze sociali e sindacali o in scienze politiche o politico-sociali o politiche e amministrative o in scienze coloniali.

In deroga al requisito del possesso di uno dei diplomi di laurea sopra indicati e fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti, può partecipare al concorso il personale in servizio presso l'Istituto che rivesta una qualifica non inferiore a segretario di 2ª classe ed equiparate del ruolo amministrativo della categoria di concetto, purchè sia in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza;

b) età non superiore a 32 anni o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

c) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver tenuto buona condotta;

e) sana e robusta costituzione fisica;

f) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla Direzione generale dell'Istituto.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Gli aspiranti possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto, servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 11,30 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati alla lettera *a*) del precedente art. 2, specificando quindi il diploma di laurea posseduto. Il personale in servizio all'Istituto con qualifica non inferiore a segretario di 2ª classe ed equiparate del ruolo amministrativo della categoria di concetto sprovvisto di uno dei diplomi di laurea prescritti dovrà dichiarare di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, specificando il titolo di studio posseduto, o di uno dei seguenti diplomi di qualifica: contabile d'azienda, addetto alla contabilità d'azienda, segretario d'azienda, addetto alla segreteria d'azienda, corrispondente commerciale in lingue estere e stenodattilografo in lingue estere;

e) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subìte e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento presentate nei primi cinque anni di servizio;

l) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione;

m) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

n) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

o) qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'Istituto, sarà composta come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

tre esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato, con qualifica non inferiore a primo dirigente, ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o magistrati ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparate, ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore superiore e equiparate.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alla categoria direttiva o di concetto.

Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il decentramento delle prove scritte in più sedi di esame, il presidente dell'Istituto provvederà per ciascuna sede di esame, eccezion fatta per quella in cui opererà la commissione giudicatrice, alla nomina di un comitato di vigilanza la cui composizione è così fissata:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto o un funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore principale.

Membri:

due funzionari della categoria direttiva con qualifica non inferiore a direttore.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

a) due prove scritte:

1) diritto amministrativo;

2) diritto della previdenza sociale con particolare riguardo alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) una prova orale:

1) le stesse materie delle prove scritte;

2) diritto privato;

3) diritto costituzionale;

4) elementi di diritto penale:

dei reati in generale (reo, persona offesa del reato, reato, pene e sanzioni civili);

delitti in particolare (contro la pubblica amministrazione; contro la fede pubblica; contro le persone; contro il patrimonio).

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente bando.

A seconda delle esigenze organizzative le prove scritte potranno avere luogo soltanto a Roma ovvero contemporaneamente anche in altre località.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni; quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei punteggi riportati nelle prove scritte con quello ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito o di precedenza (riserva di posti) nella nomina i concorrenti ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentare o far pervenire, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti indicati nell'allegato 4.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà, senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

La commissione giudicatrice formerà, per ciascuna delle regioni indicate all'art. 1, una graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei, nomina in ruolo dei vincitori

Le graduatorie di merito saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle preferenze e delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, documentate ai sensi del precedente art. 7, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al quarto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in ruolo, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede di assegnazione alla data prefissata saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso agli interessati sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà ad adottare i provvedimenti relativi all'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e al superamento del periodo di prova, nonchè quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina dei vincitori.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio prescritti;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 32 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, sempreché non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 4, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito o della precedenza nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziario, in carta bollata: il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e della pretura della precedente residenza;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subìto la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare).

I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale, di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dello Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sulla base della documentazione prevista nel presente articolo e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 3.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto che il trattamento di quiescenza e previdenza.

Tale trattamento sarà disciplinato dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969. Peraltro, i candidati nominati nella qualifica relativa ai posti messi a concorso che appartengano al personale dell'I.N.A.I.L. già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956 e abbiano optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, e successive modificazioni ed integrazioni, conserveranno tale trattamento.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto con qualifica di consigliere.

Art. 12.

Nomina degli idonei

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altrettante nomine secondo l'ordine delle graduatorie.

Entro un anno dalla data di approvazione delle graduatorie di merito, il comitato esecutivo ha facoltà di nominare, ai posti che risulteranno vacanti, i concorrenti idonei nel numero ritenuto di volta in volta necessario, secondo l'ordine delle graduatorie medesime.

Avvertenza: secondo quanto stabilito all'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge n. 355 del 14 agosto 1974, i concorrenti che siano stati collocati anticipatamente a riposo in qualità di pubblici dipendenti, ai sensi della legge n. 336 del 24 maggio 1970 e del citato decreto-legge n. 261 del 1974, non possono, in caso di vincita del concorso, conseguire la nomina.

Roma, addì 4 marzo 1975

Il presidente: PULCI

Il direttore generale: RONZOLANI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e semprechè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

Schema di domanda

(RACCOMANDATA R.R.)

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. l . sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . a . . . . il . . . . (2) . . . . domanda di essere ammess . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a centoventi posti di consigliere (ruolo amministrativo, categoria direttiva), per i posti relativi alla regione . . . . (3).

A tal fine .l. sottoscritt . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (4) . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . (5);

d) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (6) . . . .;

e) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (7) . . . . . .;

f) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . e di essere cessat . a causa di (8) . . . .,

g) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . .,

h) di essere residente nel comune di . . (provincia di . . . . .) (9).

. l . sottoscritt . dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (10):

. . .

(cognome e nome) (via, piazza, n., ecc.)

. .

(località - provincia) (codice di avviam. postale)

. l . sottoscritt . si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data .

Firma

(autentica) (11)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) Indicare solamente la regione per cui si intende concorrere.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(5) Gli aspiranti in servizio all'Istituto, sprovvisti di uno dei diplomi di laurea prescritti, dovranno dichiarare di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, specificando il titolo di studio posseduto o uno dei seguenti diplomi di qualifica: contabile d'azienda, addetto alla contabilità d'azienda, segretario d'azienda addetto alla segreteria d'azienda e corrispondente commerciale in lingue estere e stenodattilografo in lingue estere; inoltre, essi dovranno dichiarare la qualifica rivestita (che, ai fini dell'ammissione al concorso, non deve essere inferiore a segretario di 2ª classe ed equiparate del ruolo amministrativo della categoria di concetto).

(6) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(7) In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(8) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(9) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(10) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(11) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonchè la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopo di che, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso anche la busta grande, consegneranno quest'ultima al presidente della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA: DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 sono i seguenti:

A) Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra:

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla Direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido civile per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione), attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o

delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

B) Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva di posti):

gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(2298)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso a nove posti di ufficiale subalterno nel Corpo degli agenti di custodia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1972, registro n. 24, foglio n. 185, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali in s.p.e. del Corpo degli agenti di custodia;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1972, registro n. 45, foglio n. 149, con il quale sono stati riaperti i termini del concorso di cui sopra ed elevato il numero dei posti da sei a nove;

Ritenuta la necessità di nominare i componenti la commissione esaminatrice e di fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte degli esami stessi;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a nove posti di ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali in s.p.e. nel Corpo degli agenti di custodia è così composta:

Presidente:

Altavista dott. Giuseppe, presidente di sezione di Corte di cassazione, direttore generale per gli II.P.P.

Componenti:

Callà dott. Piero, magistrato di Cassazione, direttore dell'ufficio I della direzione generale per gli II.P.P.;

Capriotti dott. Adalberto, magistrato di Cassazione, direttore dell'ufficio II della direzione generale per gli II.P.P.;

Cataudella prof. Antonino, docente di diritto privato all'Università di Roma;

Dente dott. Vittorio, ispettore generale degli II.P.P.;

Delli Paoli dott. Gennaro, procuratore militare;

Mirenna ten. col. CC. s.p.e. Nicolò, comandante del gruppo carabinieri di Roma seconda.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Alfredo Vincenti, magistrato di tribunale addetto all'ufficio II della direzione generale per gli II.P.P.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli II.P.P. - Ufficio II, nei giorni 14, 15 e 16 aprile 1975.

La spesa presunta in L. 55.000 sarà fatta gravare sui fondi del cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 marzo 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1975
Registro n. 6 *Giustizia, foglio n.* 394.

(2363)

Modificazioni ai bandi di concorso per complessivi centoquarantaquattro posti di assistente sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1974, registro n. 21, foglio n. 56, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a quarantaquattro posti di assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1974, registro n. 21, foglio n. 57, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a cento posti di assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Visto il numero rilevante delle domande di ammissione ai concorsi, pervenute nel termine prescritto;

Attesa l'esigenza di espletare detti concorsi nel periodo di tempo il più breve possibile, stanti le pressanti e urgenti richieste di personale da parte degli uffici di servizio sociale per minorenni;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare la durata e le modalità della prova di attitudine professionale, prevista dai precitati decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 20 giugno 1974, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quarantaquattro posti di assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, relativamente alla prova di attitudine professionale, è così modificato:

Il concorso consiste in una prova di attitudine professionale, in due prove scritte e in un colloquio.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Detta prova consiste nella somministrazione di questionari diretti ad accertare il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale.

Art. 2.

L'art. 5 del decreto ministeriale 20 giugno 1974, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cento posti di assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, relativamente alla prova di attitudine professionale, è così modificato:

Il concorso consiste in una prova di attitudine professionale, in due prove scritte e in un colloquio.
L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.
Detta prova consiste nella somministrazione di questionari diretti ad accertare il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1975
Registro n. 5 *Giustizia, foglio n.* 376

(2362)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina di agenti di cambio presso la borsa valori di Venezia

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e successive modificazioni;
Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'amministrazione del Tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;
Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Venezia venne bandito con decreto ministeriale 20 gennaio 1973, e che tale concorso è andato deserto;
Considerato che risultano attualmente vacanti sei posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Venezia;
Uditi i pareri della camera di commercio e degli organi della borsa valori di Venezia, come prescritto dall'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 6 (sei) posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Venezia.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 700 e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice, presso l'ufficio dell'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Venezia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio, e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autenticata del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Venezia;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Venezia della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3. Essi dovranno però essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui allo articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonché per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: Mazzarino

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1975
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 67

(2302)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di professore-direttore della scuola autonoma di ostetricia di Savona.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, è stata costituita, come appresso, la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di professore-direttore della scuola autonoma di ostetricia di Savona, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 13 agosto 1974:

Gagliardi prof. Leone, Università di Torino;
Moracci prof. Espedito, Università di Napoli;
Gasparri prof. Franco, Università di Firenze;
Onnis prof. Antonio, Università di Padova;
Andreoli prof. Cesare, Università di Torino.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione al sopra indicato concorso ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica.

Le pubblicazioni dovranno pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1975

Il Ministro: Malfatti

(2361)

Modificazioni alla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professori universitari di ruolo.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1975 sono state apportate le seguenti modifiche alla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professori universitari di ruolo di seguito indicate:

Gruppo di discipline n. 46

(prima disciplina indicata nel gruppo:
Storia delle origini cristiane)

Concorso n. 46:

Quacquarelli prof. Antonio, Università di Roma, in sostituzione di Pavano prof. Giuseppe.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 77

(prima disciplina indicata nel gruppo: Pedagogia sperimentale)

Concorso n. 77:

Manacorda prof. Mario Alighiero, Università di Roma, in sostituzione di Gentile prof. Maria Teresa.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 94

(prima disciplina indicata nel gruppo: Medicina legale e delle assicurazioni)

Concorso n. 94a:

Franchini prof. Aldo, Università di Genova, in sostituzione di Cattabeni prof. Caio Mario.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 96

(prima disciplina indicata nel gruppo: Radiologia)

Concorso n. 96b:

Grilli prof. Adamo, Università di Roma, in sostituzione di Muscettola prof. Giuseppe.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 252

(prima disciplina indicata nel gruppo: Zootecnica generale)

Concorso n. 252:

Geri prof. Giancarlo, Università di Firenze, in sostituzione di Semprini prof. Paolo.

DISCIPLINA N. 325

(Storia della scuola e delle istituzioni educative)

Concorso n. 325:

Catalfamo prof. Giuseppe, Università di Messina, in sostituzione di De Bartolomeis prof. Francesco.

DISCIPLINA N. 358

(Vulcanologia)

Concorso n. 358:

Zanettin prof. Bruno, Università di Padova, in sostituzione di Bossolasco prof. Mario.

Roma, addì 13 marzo 1975

(2360)

MINISTERO DELLE FINANZE

Integrazione del bando di concorso, per esami, a centoquarantacinque posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1975, registro n. 9 Finanze, foglio n. 136, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1975, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a centoquarantacinque posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Considerato che si rende necessario integrare l'art. 11 del decreto ministeriale sopra citato, allo scopo di indicare la sede presso la quale devono presentarsi per sostenere la prova scritta i candidati del suddetto concorso che hanno chiesto di sostenere la prova stessa nella sede di Napoli ed il cui cognome ha inizio con le lettere: *E, F, G, H, I, J, K*;

Decreta:

I candidati al concorso, per esami, a centoquarantacinque posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, bandito con il decreto ministeriale 12 novembre 1974, indicato nelle premesse, il cui cognome ha inizio con le lettere *E, F, G, H, I, J, K*, e che hanno chiesto di sostenere la prova scritta nella sede di Napoli, dovranno presentarsi per sostenere detta prova il giorno 27 giugno 1975, alle ore 8, presso l'istituto tecnico industriale «A. Righi», viale Kennedy, 421.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1975
Registro n. 26 *Finanze, foglio n.* 221

(2411)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 526 del 26 marzo 1973, col quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per i posti di veterinario condotto vacanti al 1° dicembre 1972;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni della regione Marche, della prefettura di Macerata e dell'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto del medico provinciale di Macerata numero 661/VIII del 6 marzo 1975, con il quale, su proposta del consiglio dell'ordine dei veterinari e su susseguenti segnalazioni delle giunte comunali e consorziali interessate, è stato nominato il dott. Ennio Morresi quale rappresentante della categoria dei veterinari condotti in seno alla commissione giudicatrice;

Vista la legge 13 marzo 1968, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata con legge 29 dicembre 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

De Simone dott. Igino, vice prefetto ispettore della prefettura di Macerata.

Componenti:

Gullotti dott. Vincenzo, dirigente della regione Marche;

Piersimoni prof. Pietro, veterinario provinciale di Ancona;

Seren prof. Ennio, docente in patologia speciale e clinica medica presso la facoltà di medicina veterinaria di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in anatomia patologica generale presso la facoltà di medicina veterinaria di Torino;

Morresi dott. Ennio, veterinario condotto di Corridonia.

Segretario:

Lalla dott. Augusto, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Macerata.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Macerata, dell'ufficio veterinario provinciale di Macerata e dei comuni interessati al concorso.

Macerata, addì 6 marzo 1975

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

(2206)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1975, n. 1.

Istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro-loco.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 20 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito presso l'assessorato al turismo, spettacolo e sport della Regione l'albo regionale delle associazioni pro-loco

Art. 2.

Per l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro-loco devono concorrere le seguenti condizioni:

1) che l'associazione pro-loco sia stata costituita in località dove non operi altra associazione pro-loco iscritta all'albo regionale e comunque non si costituisca ove abbiano sede gli uffici degli enti turistici sub-regionali;

2) che la costituzione dell'associazione sia avvenuta con atto pubblico;

3) che la previsione di bilancio per quote associative, entrate locali e contributi vari sia ritenuta adeguata al perseguimento degli scopi statutari dell'associazione.

Art. 3.

Ai fini dell'iscrizione all'albo, l'associazione pro-loco interessata presenterà domanda, corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè della previsione di bilancio di cui al punto 3) del precedente art. 2, alla regione Lazio, assessorato al turismo, per il tramite, dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio.

L'ente provinciale per il turismo accompagnerà la domanda con il proprio motivato parere in merito, corredata dal parere del comune o del consorzio di comuni competente per territorio.

Art. 4.

Le associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale, oltre ai compiti fissati dallo statuto:

a) promuovono iniziative atte a preservare e a diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative della località;

b) svolgono opera di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo; al riguardo, le associazioni potranno formulare un inventario del patrimonio storico, artistico e monumentale presente nel territorio nel cui ambito esse operano, il quale possa costituire coefficiente di attrazione turistica allo scopo di razionalizzare eventuali interventi nel settore; copia di tale inventario sarà inviata all'assessorato regionale al turismo;

c) si adoperano affinchè sia richiamata l'attenzione delle autorità competenti su specifici problemi locali, la soluzione dei quali sia di interesse, direttamente o indirettamente, anche per il movimento turistico del luogo.

Art. 5.

Allo scopo di incoraggiare l'attività delle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale, a partire dall'anno 1975 saranno previsti nel bilancio di previsione i fondi necessari per poter disporre, da parte della Regione sentita la competente commissione consiliare permanente, l'erogazione di contributi in relazione anche ai programmi di attività ed alla potenzialità turistica della località.

Art. 6.

Le associazioni pro-loco promuovono lo sviluppo e la valorizzazione turistica locale e sono considerate momenti fondamentali della partecipazione democratica alla determinazione della programmazione turistica regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 gennaio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 gennaio 1975.

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1975, n. 2.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 20 gennaio* 1975)

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1975, n. 3.

Rifinanziamento della legge regionale n. 14 del 15 febbraio 1974 per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 20 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di L. 100.000.000.

Art. 2.

I termini di cui agli articoli 2 e 3 della legge 15 febbraio 1974, n. 14, sono fissati rispettivamente in 60 e 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La spesa di L. 100.000.000, autorizzata con il precedente art. 1, sarà iscritta nel cap. 2251 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1974.

All'onere relativo si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel cap. 2982 del medesimo bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 gennaio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 gennaio 1975.

(1796)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750760)